

Del. n. 243/2019/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI
Nicola BONTEMPO
Vincenzo DEL REGNO
Paolo BERTOZZI
Fabio ALPINI

presidente
consigliere
consigliere
primo referendario, relatore
referendario

nell'adunanza del 27 giugno 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali specifiche per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione della disciplina concernente il processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTE le note n. 118 del 16 gennaio 2017 e n. 7145 del 4 settembre 2017, con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema S.I.Qu.E.L. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2015 e 2016;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di **MONTEVARCHI (AR)** in ordine ai rendiconti 2015 e 2016 e gli elementi acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO che l'ente è inserito nella fase di sperimentazione prevista dall'art. 78 del d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014;

TENUTO CONTO delle osservazioni e delucidazioni che l'ente ha prodotto, con nota del 21 giugno 2019, prot. 30737 (inoltrata alla Sezione in pari data, prot.

5161), in relazione alle gravi irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella bozza di deliberazione inviata con nota n. 4776 del 12 giugno 2019;

UDITO il relatore, primo ref. Paolo Bertozzi;

CONSIDERATO

- che l'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, e le "linee guida" della Sezione delle autonomie prevedono l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, Cost., dei principi di sostenibilità dell'indebitamento, nonché nelle ipotesi di violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- che l'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 TUEL, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2015 e 2016;

- che la Sezione, pur confermando i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali di cui alla deliberazione n. 171/2014, ha integrato l'attività di controllo in considerazione della corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. 118/2011;

- che, come chiarito nella citata deliberazione, la Sezione ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che mettono a rischio l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni che evidenzino problematiche suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

- che la Sezione – seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie – ritiene che la gravità della irregolarità contabile non è tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione, nell'ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle gravi irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica;

- che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le gravi irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce la grave irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall'esperienza maturata nel controllo e si traducono in "fattori di criticità" che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell'ente e di valutazioni di stock e di trend;

- che taluni fenomeni possono essere valutati con particolare riguardo al loro consolidamento strutturale. Le serie storiche dei profili individuati dalla Sezione quali rivelatori di situazioni di grave criticità possono, pertanto, essere valutate con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari e alle eventuali pronunce già emesse dalla Sezione in esito all'esame dei questionari;

- che la Sezione, anche tenuto conto di quanto emerso nelle attività di controllo del rendiconto 2014 e delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, ha indirizzato la propria attività di controllo sulla verifica della corretta applicazione dei nuovi principi contabili nei primi esercizi di vigenza del sistema armonizzato;

- che la Sezione, anche tenuto conto di quanto emerso nelle attività di controllo del rendiconto 2014 e delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, ha indirizzato la propria attività di controllo sulla verifica della corretta applicazione dei nuovi principi contabili nei primi esercizi di vigenza del sistema armonizzato;

- che la Sezione, considerate le disposizioni procedurali relative alla fase di avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, ha ritenuto utile analizzare congiuntamente i risultati delle gestioni 2015 e 2016 poiché tali esercizi sono da ritenersi annualità di transizione sia per la completa applicazione dei principi contabili che per gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui;

- che, in molti casi, gli effetti del riaccertamento straordinario hanno richiesto correttivi, a seguito del controllo della Sezione, misurabili solo al termine dell'esercizio 2016 o tali da incidere sulla programmazione delle gestioni successive;

- che, in funzione di quanto appena espresso, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle gravi irregolarità indipendentemente dall'esercizio a cui si riferiscono. Al contempo considera necessaria l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2016;

- che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalle modalità seguite dall'ente nonché dalle valutazioni effettuate con il rendiconto, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

- che le "specifiche pronunce di accertamento" in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

DELIBERA

I rendiconti 2015 e 2016 del Comune di Montevarchi (AR), come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, evidenziano le seguenti criticità o irregolarità gravi, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento.

SEZIONE I - Rendiconto 2015

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva si è chiusa, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 2.101.468,88 euro. Tuttavia, tale avanzo non è sufficiente a ricostituire i fondi accantonati, vincolati e destinati ad investimenti complessivamente quantificati in 3.794.815,06 euro, per cui il risultato di amministrazione effettivamente accertato al 31 dicembre 2015 è negativo per 1.693.346,18 euro.

Va premesso che con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2015 per 2.101.468,88 euro, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate per euro 1.698.602,80 (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.354.789,93 euro, a indennità di fine mandato per euro 15.803,60, a passività potenziali per euro 252.500,00, a perdite società partecipate per euro 70.509,27 ed a spese legali per euro 5.000,00), alla quantificazione della parte vincolata (per 50.403,00 euro) e destinata ad investimenti (per 341.658,54 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo positivo pari a 10.804,54 euro.

In sede istruttoria, la Sezione ha rilevato che le risorse della gestione destinate al finanziamento di spese di investimento, non utilizzate nell'esercizio per la realizzazione degli interventi cui erano destinate, non sono state adeguatamente ricollocate tra le componenti destinate del risultato di amministrazione. In particolare, è emerso che l'avanzo derivante dalla gestione di competenza in c/capitale, pari a 1.891.906,74 euro, pur essendo originariamente scaturito da risorse destinate agli investimenti, non ha trovato corrispondente destinazione nel risultato accertato al termine dell'esercizio.

La parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, quantificata dall'ente in 341.658,54 euro, non risulta, infatti, sufficientemente capiente alla ricollocazione delle poste con destinazione di spesa vincolata agli investimenti, ammontanti a complessivi 1.891.906,74 euro originati dalla gestione in conto capitale della competenza 2015, evidenziando la necessità di ulteriori vincoli per un importo pari ad euro 1.550.248,20.

Nella ricostruzione dei dati effettuata in sede istruttoria, l'avanzo derivante dalla gestione di competenza in c/capitale, pari a 1.891.906,74 euro, pur essendo originariamente scaturito da risorse destinate agli investimenti, non aveva trovato corrispondente destinazione nel risultato accertato al termine dell'esercizio.

In sede di controdeduzioni scritte, inviate con nota del 21 giugno 2019, prot. 5161, l'ente dichiara che l'avanzo generato dalla competenza (euro 1.891.906,74) non deve essere completamente accantonato nella parte destinata ad investimenti poiché in parte compensato dal saldo della gestione residui. In particolare, la gestione residui ha originato un saldo negativo di euro 1.701.893,71 (maggiore eliminazione di residui

attivi del titolo IV per euro 1.748.491,61 rispetto alle cancellazioni di residui passivi del titolo II per euro 46.597,90) che va a compensare l'avanzo generato dalla competenza della gestione investimenti generato dalle economie di impegni che risultavano finanziati dai residui attivi eliminati in sede di riaccertamento ordinario. Risulta, quindi, da accantonare nel risultato di amministrazione 2015, il saldo fra l'avanzo generato dalla competenza 2015 (euro 1.891.906,74) e il saldo generato dalla gestione residui (euro -1.701.893,71), per un importo pari ad euro 190.013,03. Nelle controdeduzioni scritte l'ente precisa, inoltre, che le risorse a cui l'ente aveva attribuito un vincolo formale al 31 dicembre 2014 (euro 151.778,99) e quelle vincolate per trasferimenti (euro 2.123,53) erano state erroneamente inserite nella parte vincolata del risultato di amministrazione e sono state correttamente ricollocate al termine dell'esercizio 2015 nella parte destinata ad investimenti che, unitamente alle risorse generate dalla gestione 2015 (euro 190.013,03), viene ridefinita in euro 343.915,55. A fronte di quanto accertato dall'ente nel risultato di amministrazione dove la parte destinata ad investimenti risulta essere pari ad euro 341.658,54 risultano da ricostituire euro 2.257,01.

La variazione segnalata dall'ente nelle controdeduzioni scritte, che trova riscontro nei dati contabili relativi alle cancellazioni di residui disposte con il riaccertamento ordinario dell'esercizio 2015, comporta la ridefinizione della quota destinata a spese di investimento nella misura di 343.915,55 euro e la conseguente rideterminazione della quota disponibile in euro 8.547,53, facendo venire meno l'iniziale accertamento di un disavanzo di amministrazione.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione (in relazione alla parte destinata agli investimenti), pur in presenza di un avanzo di amministrazione formale al termine della gestione 2015, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto la quota disponibile del risultato di amministrazione risulta di fatto alimentata da risorse destinate al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta anche una non corretta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere modificato ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti.

Tale correzione si rende necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

La Sezione, per quanto rilevato, ritiene necessaria l'adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino di una corretta gestione finanziaria. Nello specifico, l'ente dovrà provvedere alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015.

PATTO DI STABILITA'

L'esame istruttorio ha evidenziato la non corretta indicazione nel prospetto relativo al monitoraggio del patto di stabilità interno (inviato al Ministero dell'Economia e Finanze – RGS) della voce E12 relative al fondo pluriennale vincolato in entrata di parte corrente, con effetti che comportano nuove risultanze del patto di stabilità 2015. A fronte di un FPV in entrata di parte corrente di euro 1.605.000 nel prospetto di monitoraggio è stato indicato un valore pari ad euro 1.709.000,00, con una sovrastima di euro 104.000,00.

A seguito della corretta indicazione della voce sopraindicata nel prospetto in esame, le nuove risultanze dimostrano il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015.

In sede di controdeduzioni scritte, inviate con nota del 21 giugno 2019, prot. 5161, l'ente dichiara che “a seguito della verifica della certificazione prodotta relativamente al Patto di stabilità 2015, acquisita con protocollo MEF n. 29.184 del 31/03/2016, questo Ente ha rilevato che, l'indicazione dell'FPV di Entrata corrente è stata corrispondente all'importo come risultante dal bilancio di previsione assestato dell'anno 2015 anziché al dato dell'FPV risultante dal conto del bilancio dello stesso anno (rigo E12). Questo per l'anomalo funzionamento, nella estrazione dei dati, del software gestionale di contabilità [...]”.

Tale fenomeno, oltre a costituire una violazione di legge, è considerato grave in quanto pregiudica il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai quali debbono concorrere gli enti locali, in osservanza dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica richiamati dalla legge.

La Sezione ritiene, pertanto, necessario che siano intraprese azioni tali da ricondurre la dinamica dei saldi finanziari del bilancio nel quadro definito dalle norme relative al patto di stabilità interno.

La grave irregolarità rilevata esige l'assunzione immediata di idonei atti di correzione e la rideterminazione delle risultanze del patto di stabilità interno, da trasmettere anche agli organismi competenti, nonché l'obbligo per l'ente di provvedere alla corretta applicazione del sistema sanzionatorio.

SEZIONE II - Rendiconto 2016

Dalla relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2016, dall'esame dei prospetti ad essa allegati e dall'istruttoria condotta sui profili oggetto di analisi non emergono irregolarità contabili gravi suscettibili di pronuncia specifica.

Infatti, la parte destinata ad investimenti del risultato di amministrazione 2016 (euro 316.543,01) risulta sufficientemente capiente alla ricollocazione delle poste

destinate ad investimenti rideterminate nel risultato di amministrazione 2015 e non utilizzate nella gestione 2016 (euro 2.257,01) unitamente a quelle originate dalla gestione della competenza 2016 (euro 83.323,74) e dalla gestione residui (198.058,96).

Come specificato in premessa la Sezione ha analizzato, in base alle proprie deliberazioni n. 1 del 25 gennaio 2018 (relativa alla programmazione dei lavori dell'anno 2018) e n. 171/2014 (contenente i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013 che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2016), alcuni aspetti relativi al risultato di amministrazione, alla capacità di indebitamento, al rispetto del patto di stabilità/saldo di finanza pubblica e alla spesa per il personale.

Il controllo svolto, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro di gravi irregolarità in questa fase del controllo, non comporta valutazione positiva dei dati e delle situazioni che non hanno formato oggetto di analisi.

La conclusione dell'esame senza rilievi, considerata la metodologia del controllo, non implica, come evidente, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

RIPERCUSSIONI DEL MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ PER IL 2015

Il controllo monitoraggio effettuato sulla gestione 2015, come precedentemente descritto, ha accertato il mancato rispetto del patto di stabilità 2015 conseguente alla errata valorizzazione del FPV nella dimostrazione del saldo finanziario rilevante a tali fini. Poiché il mancato rispetto del patto è emerso solo a seguito del presente controllo, l'ente non ha potuto tenere conto, nel corso della gestione 2016, di tale criticità e del conseguente sistema sanzionatorio previsto dalla legge (art. 31, comma 26, l. 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni).

La Sezione richiede, comunque, all'ente di verificare, sulla gestione 2016, l'eventuale rispetto dei diversi limiti di spesa che la tempestiva applicazione del sistema sanzionatorio avrebbe imposto. Nel caso in cui la gestione 2016 non avesse garantito il rispetto di quanto previsto dalla legge, l'ente dovrà provvedere alla completa applicazione delle sanzioni previste nel primo bilancio utile (art. 31 c. 28 della legge n. 183/2011), adottando le opportune iniziative.

CONCLUSIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti all'annualità 2015 e i profili sopra rappresentati.

In particolare, è stato rilevato che la parte destinata ad investimenti accantonata nel rendiconto dell'esercizio (pari ad euro 341.658,54), non risulta sufficientemente capiente alla ricollocazione di tutte le poste destinate ad investimenti accertate al termine dell'esercizio 2015 (pari ad euro 343.915,55) evidenziando la necessità di ulteriori accantonamenti per un importo pari ad euro 2.257,01 e la conseguente ridefinizione del risultato effettivo di amministrazione (quota disponibile) che da euro 10.804,54 passa ad euro 8.547,53.

E' stato inoltre rilevato il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015.

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede tuttavia la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti alle segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione 2016 o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso (dell'esercizio 2016). La Sezione ha pertanto considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui questi possano essere utilmente condotti al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto, e considerato che, nel caso di specie, l'irregolarità emersa sull'esercizio 2015, in relazione al risultato di amministrazione, ha trovato soluzione nel corso della gestione 2016, la Sezione non ritiene necessaria l'adozione di specifici interventi correttivi ma richiede comunque un attento monitoraggio dei fenomeni rilevati, facendo rinvio ai controlli sui successivi rendiconti per la verifica del completo ed effettivo superamento delle irregolarità accertate.

In relazione ai rilievi formulati per il 2015 sul patto di stabilità interno, l'ente dovrà provvedere all'assunzione immediata di idonei atti di correzione ed alla rideterminazione delle risultanze del patto di stabilità interno, da trasmettere anche agli organismi competenti. Inoltre, dovrà verificare, sulla gestione 2016, l'eventuale rispetto dei diversi limiti di spesa che la tempestiva applicazione del sistema sanzionatorio avrebbe imposto, provvedendo, in caso contrario, a garantire il loro completo rispetto nel primo bilancio utile.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle

autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 27 giugno 2019.

Il relatore
f.to Paolo Bertozzi

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 27 giugno 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli

E
COMUNE DI MONTEVARCHI Protocollo Generale
Protocollo N.0031653/2019 del 28/06/2019